



Provincia
di Cremona



Prot. n. 27386

Cremona, lì 11/04/2019

DECRETO N. 284 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto: D.LGS. 152/2006 - D.LGS. 99/1992 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITÀ GESTIONE RIFIUTI - TRATTAMENTO, MESSA IN RISERVA E SPANDIMENTO A BENEFICIO DELL'AGRICOLTURA DI RIFIUTI SPECIALI IN PROVINCIA DI CREMONA - DITTA BIOAGRITALIA S.R.L. - IMPIANTO IN COMUNE DI CORTE DE'FRATI -

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 27/01/1992, n. 99;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
- l'art. 36 dello Statuto Provinciale, le Delibere del Presidente n. 299 del 23/12/2015 e n. 53 del 01/04/2016 di "conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio", n. 9 del 27/01/2017 di proroga dell'incarico sino al 30/09/2017, n. 106 del 27/09/2017 di proroga sino al 31/12/2018 e 176 del 27/12/2018 di ulteriore proroga sino al 31/12/2019;
- il D.D.P. n. 323 del 22/04/2009, avente per oggetto: "D.Lgs n. 152/2006 e s.m. -D.Lgs n. 99/1992- Rinnovo autorizzazione trattamento (R3), messa in riserva (R13) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi in provincia - Ditta Bioagritalia s.r.l. - Comune di Corte de' Frati", rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006;
- il D.D.P. n. 615 del 07/09/2018 con il quale è stato approvato il progetto ed autorizzata la realizzazione delle modifiche all'impianto esistente in comune di Corte de'Frati di gestione rifiuti, il relativo esercizio dell'attività e le nuove quantità di rifiuti da gestire;
- il D.D.P. n. 64 del 31/01/2019 con il quale è stato modificato il D.D.P. n. 615/2018 a seguito della conversione in legge del D.Lgs. n. 109/2018 art. 41;
- il D.D.P. n. 173 del 25/03/2019 di nullasta utilizzo terreni in disponibilità all'Azienda Agricola Camparada Giorgio Aldo;

PRESO ATTO delle funzioni amministrative spettanti alle Province in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di gestione rifiuti;

ACQUISITO che la ditta Bioagritalia s.r.l., con sede in Segrate, via Cassanese ,45, ha presentato istanza, in atti provinciali al prot. 64945 del 19/09/2018, successivamente integrata, per l'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di gestione rifiuti (trattamento, messa in riserva e spandimento a beneficio dell'agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi in provincia di Cremona) relativamente all'impianto sito in Corte de'Frati, via C. Colombo;

PRESO atto dell'istruttoria tecnico amministrativa (rapporto prot. 25652 del 08/04/2019) compiuta dagli Uffici dalla quale risulta che:

- l'istanza di rinnovo senza modifiche è stata inoltrata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- la ditta è attualmente autorizzata al trattamento (R12), alla messa in riserva (R13) ed allo spandimento a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi nella provincia

di Cremona con D.D.P. n. 323 del 22/04/2009 e s. m. ed i.. Con D.D.P. 615 del 07/09/2018 è stato approvato il progetto ed autorizzata la realizzazione delle modifiche all'impianto esistente in comune di Corte de'Fratelli di gestione rifiuti, così come il relativo esercizio dell'attività e delle nuove quantità da gestire in ordine al nuovo assetto impiantistico. Con D.D.P. n. 64 del 31/01/2019 è stato modificato il D.D.P. n. 615/2018 a seguito della conversione in legge del D.Lgs. n. 109/2018 art. 41 ed infine con D.D.P. n. 173 del 25/03/2019 è stato rilasciato il nullaosta all'utilizzo di terreni in disponibilità all'Azienda Agricola Camparada Giorgio Aldo;

- visto il breve tempo intercorso rispetto al rilascio delle autorizzazioni sostituite in sede della recente modifica di autorizzazione unica D.D.P. 615/2018, non è stato ritenuto necessario acquisire ulteriori pareri dei Servizi interessati, nè degli altri Enti, che comunque sono stati messi a conoscenza del procedimento ai sensi della Legge 241/1990.
- con nota prot. n. 22803 del 27/03/2019 è stata trasmessa idonea integrazione dell'istanza, come richiesto con nota prot. n. 20300 del 19/03/2019.

Le risultanze dell'esame hanno rilevato che non risultano esservi elementi ostativi al rilascio dei necessari provvedimenti, facendo osservare che il rinnovo riguarderà l'autorizzazione vigente D.D.P. 323/2009, come modificata con D.D.P. 615/2018, D.D.P. 64/2019 e D.D.P. 173/2019, e pertanto facendo salve le diverse fasi di realizzazione dei lavori di adeguamento/modifica ed i relativi assetti autorizzativi (periodo transitorio compreso). Si ritiene opportuno comunque aggiornare l'allegato relativo alle metodiche suggerite per l'analisi dei fanghi e lo schema delle frequenze di campionamento per la caratterizzazione dei fanghi, così come proposti dalla Regione Lombardia, a seguito della integrazione dei parametri introdotta con D.L. 109/2018 art 41 convertito con L. 130/2018;

REPUTATA la necessità, in relazione agli esiti sopra specificati, dell'assunzione dell'atto di rinnovo dell'autorizzazione per l'impianto di gestione rifiuti in argomento, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A, B e C del D.D.P. 615 del 07/09/2018 e successive modifiche ed integrazioni; con il rinnovo è reiterata l'efficacia dei provvedimenti sostituiti per gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 riguardo a:

- permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001;
- autorizzazione emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico acque in corpo idrico superficiale ex art. 124 D.Lgs. 152/2006.

I relativi eventuali termini di scadenza sono allineati a quello del presente provvedimento; sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti interessati, nonché i diritti di terzi;

RICHIAMATA la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01", nonché l'art. 3 del D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito con Legge 24 gennaio 2011, n. 1, e riscontrato pertanto che l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia è determinato per le configurazioni denominate Step 0 e Step 1 in € 365.033,88 relativamente a:

- trattamento/condizionamento (R12) di 20.500 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi destinati al loro utilizzo sul suolo a beneficio dell'agricoltura; pari a € 42.390,77;
- messa in riserva (R13) di 5.976 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero entro 6 mesi dalla messa in riserva dei rifiuti trattati; pari a € 105.548,11;
- utilizzo sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di un quantitativo massimo di 20.500 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio provinciale; pari a € 217.095,00;

per la configurazione denominata Step 2 in € 429.962,32 relativamente a:

- trattamento/condizionamento (R12) di 25.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi destinati al loro utilizzo sul suolo a beneficio dell'agricoltura; pari a € 42.390,77;
- messa in riserva (R13) di 6.954 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero entro 6 mesi dalla messa in riserva dei rifiuti trattati; pari a € 122.821,55;
- utilizzo sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di un quantitativo massimo di 25.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio provinciale; pari a € 264.750,00;

Le garanzie finanziarie sono ridotte del 40 % in caso certificazione UNI EN ISO 14001, del 50 % per le imprese registrate Emas.

In caso di fidejussione questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, con durata

dell'autorizzazione maggiorata di un anno, in bollo da € 16,00 e provvista di autentica notarile di firma del legale rappresentante dell'ente garante;

RISCONTRATO l'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. 241/1990;

Il Dirigente dichiara, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti ai sensi del D.Lgs. 445/2000, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

DECRETA

1. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, del D.Lgs. 99/1992 e sulla base delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2031 del 01/07/2014, di disporre a favore di
soggetto: **Bioagritalia s.r.l.**
codice fiscale: **00942330192**
sede legale: **Segrate, via Cassanese, 45**
insediamento: **Corte de' Frati, via C. Colombo**
il rinnovo dell'autorizzazione già rilasciata con D.D.P. 323 del 22/04/2009, come modificata con D.D.P. 615 del 07/09/2018 e successive m. ed i., relativa all'impianto di gestione rifiuti esistente presso l'insediamento suindicato ed all'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante trattamento (operazione R12), messa in riserva (operazione R13) e spandimento degli stessi sul suolo a beneficio dell'agricoltura (operazione R10) nell'ambito provinciale, alle condizioni/prescrizioni ivi previste (salvo quanto modificato al successivo punto 2), che si richiamano esplicitamente come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di sostituire gli Allegati A.4 e A.6 del D.D.P. 615 del 07/09/2018 con gli Allegati A.4 e A.6 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire la continuità dell'efficacia di quanto disposto al punto 3 del D.D.P. n. 615/2018 e pertanto facendo salve le diverse fasi di realizzazione dei lavori di adeguamento/modifica ed i relativi assetti autorizzativi (periodo transitorio compreso);
4. di assumere che, ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'autorizzazione ha durata fino al 21/04/2029 e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni da tale scadenza;
5. di far presente che
 - l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente decreto, nonché adottare, se del caso, i relativi provvedimenti; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 può avvalersi dell'A.R.P.A. o di altri organismi pubblici;
 - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, quanto autorizzato con il presente provvedimento è soggetto:
 - a diffida, sospensione, ovvero revoca, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate;
 - a modifica, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni emanate in materia. È fatta altresì riserva di eventuale diverso pronunciamento in ordine a configurabilità dei trattamenti e classificazione dei materiali generati;
 - il presente atto mantiene gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 relativamente a:
 - permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001;
 - autorizzazione emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006;
 - autorizzazione allo scarico acque in corpo idrico superficiale ex art. 124 D.Lgs. 152/2006.I relativi termini di scadenza sono allineati a quello del presente provvedimento;
 - sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative (in particolare laddove non richiesta/prevista sostituzione nell'ambito del procedimento per il presente provvedimento), nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto. Rimangono invariati, rispetto alle specifiche determinazioni di legge, gli obblighi che intervengono in virtù delle autorizzazioni sostituite secondo quanto indicato al punto precedente. Sono fatti salvi i diritti di terzi;
 - le varianti alla realizzazione e/o esercizio dell'impianto, siano esaminate dalla Provincia alla

luce di quanto disposto dal D.D.G. 6907/2011;

6. di determinare in € 365.033,88 l'ammontare totale della garanzia finanziaria da presentare alla Provincia di Cremona in relazione all'esercizio dell'attività secondo le configurazioni denominate Step 0 e Step 1, relativo a:

- trattamento/condizionamento (R12) di 20.500 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi destinati al loro utilizzo sul suolo a beneficio dell'agricoltura; pari a € 42.390,77;
- messa in riserva (R13) di 5.976 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero entro 6 mesi dalla messa in riserva dei rifiuti trattati; pari a € 105.548,11;
- utilizzo sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di un quantitativo massimo di 20.500 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio provinciale; pari a € 217.095,00.

In coerenza con quanto prescritto ai punti 3 e 7 del D.D.P. 615/2018, la garanzia finanziaria da prestare alla provincia di Cremona in relazione all'esercizio dell'attività secondo la configurazione denominata Step 2, rimane determinata in € 429.962,32, relativamente a:

- trattamento/condizionamento (R12) di 25.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi destinati al loro utilizzo sul suolo a beneficio dell'agricoltura; pari a € 42.390,77;
- messa in riserva (R13) di 6.954 m³ di rifiuti non pericolosi destinati a recupero entro 6 mesi dalla messa in riserva dei rifiuti trattati; pari a € 122.821,55;
- utilizzo sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di un quantitativo massimo di 25.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio provinciale; pari a € 264.750,00;

Le garanzie finanziarie sono ridotte del 40 % in caso certificazione UNI EN ISO 14001, del 50 % per le imprese registrate Emas.

Le garanzie finanziaria devono essere presentate alla Provincia, per l'accettazione, in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 19461/2004. In caso di fidejussione, questa deve avere decorrenza dalla data di stipulazione, essere valida fino al 21/04/2030, in bollo da € 16,00 e provvista di autentica notarile di firma del legale rappresentante dell'ente garante;

7. di disporre che

- ai fini degli adempimenti di cui al punto 6, i contenuti del presente atto vengano comunicati al soggetto interessato;
- in caso di mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 6 entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta avanzata dalla Provincia, ovvero in caso di difformità della stessa dalla D.G.R. n. 19461/2004, può essere revocato il presente provvedimento e pertanto l'autorizzazione dell'impianto e del relativo esercizio di gestione rifiuti;

- il presente atto venga notificato al soggetto interessato:

- Bioagritalia s.r.l. (presso la suindicata sede legale);

ed i relativi contenuti trasmessi per informazione a:


- Regione Lombardia (pec ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it);
- A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Cremona (pec dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it);
- Comune di Corte de' Frati (comune.cortedefrati.cr@pec.it);

subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 6. Fatto salvo quanto confermato attraverso il punto 3, circa i termini e la legittimazione all'esercizio dell'attività previsti per le diverse configurazioni dell'impianto, l'efficacia autorizzativa del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto interessato;

- la ditta è tenuta ad esibire il presente provvedimento unitamente ai D.D.P. 615/2018 e D.D.P. 64/2019, quali parti integranti dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dr. Roberto Zanoni)



Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta : Bioagritalia s.r.l.-
 Sede legale : Segrate, via Cassanese, 45-
 Sede impianto : Corte de' Frati, via C. Colombo-

Analisi sui fanghi - Metodiche
 (derivante dalla D.G.R. 2031/2014, Allegato 1, appendice 5 Tabella A 5.1 e s.m. ed i.)

PARAMETRO	METODICA SUGGERITA
pH	EPA 9045D rev.4 2004
Sostanza secca (residuo secco a 105°C)	DM 13 settembre 1999 - Metodo II.2; IRSA CNR Q 64 Vol 2 1984
Residuo secco a 600°C	IRSA-CNR (Quaderno 64)
Metalli pesanti	
Cadmio (Cd)	EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174:2012 met B + UNI EN 16170:2016
Rame (Cu)	EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174:2012 met B + UNI EN 16170:2016
Nichel (Ni)	EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174:2012 met B + UNI EN 16170:2016
Piombo (Pb)	EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174:2012 met B + UNI EN 16170:2016
Zinco (Zn)	EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174:2012 met B + UNI EN 16170:2016
Cromo (Crtot)	EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174:2012 met B + UNI EN 16170:2016
Cromo VI (Cr VI)	CNR IRSA 16 Q64 vol 3 1986 (modifica soluzione estraente: acqua); UNI 10780:1998
Mercurio (Hg)	EPA 7473 + UNI EN 16174:2012 met B + UNI EN 16175-1:2016
Arsenico (As)	EPA 3052 + EPA 200.9; ISO 12914:2012 + ISO 20280:2007
Selenio (Se)	UNI EN 16174:2012 met B + EPA 200.9 2001; EPA 3052 + EPA 200.9
Berillio (Be)	UNI EN 16174:2012 met B + UNI EN 16170:2016; EPA 3052 + EPA 200.7
Parametri agronomici	
Carbonio organico	UNI EN 13137:2002; IRSA CNR Q 64 vol. 3 metodo 5/1988
Azoto totale	UNI EN 13654-2:2001; UNI 10780:1998
Fosforo totale	EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174:2012 met B + UNI EN 16170:2016
Potassio totale	EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174:2012 met B + UNI EN 16170:2016
Grado di umificazione	Decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 23 gennaio 1991; Manuale ANPA-Manuali e Linee guida 3/2001
Inquinanti organici	
IPA	ISO 18287:2006; ISO 13859:2014
PCB	EPA 1668 C 2010
PCDD/F + PCB Dioxine like	EPA 1613B 1994 + EPA 1668 C 2010
Toluene	EPA 5021 A 2014 + EPA 8015D 2003; EPA 5021 A 2014 + EPA 8260 D 2017
Lindano	EPA 3545A + EPA 8270D 2014; EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014
Endosulfan	EPA 3545A + EPA 8270D 2014; EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014
Tricloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006
Tetracloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006
Monoclorobenzene; 1,2 Diclorobenzene; 1,4 Diclorobenzene; 1,2,4,5 Tetraclorobenzene; 1,2,4 Triclorobenzene; 1,3 Diclorobenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006; EPA 5021A 2014 + EPA 8015 2003;
Pentaclorobenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006;
Esaclorobenzene	EPA 3545A + EPA 8270D 2014; EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014
Bis(2-etilesil) ftalato	EPA 3550C 2007 + EPA 8270D
Idrocarburi (C10 - C40)	UNI EN 14039; UNI EN ISO 16703-2 2011
Parametri microbiologici	
Salmonelle	IRSA-CNR (Quaderno 64)
Coliformi fecali	IRSA-CNR (Quaderno 64)

Qualora siano impiegati metodi analitici interni, il metodo prescelto deve essere validato in base a quanto stabilito dalla norma UNI ISO CEI/CEN 17025:2005.

Tutti i laboratori interessati devono garantire e operare secondo i criteri forniti dalla norma suddetta e rendere evidenza, ove richiesto di tale garanzia di operatività.

Il campionamento dei fanghi biologici da utilizzare in agricoltura deve essere effettuato secondo le metodiche indicate nella norma UNI 10802:2004.

Test di accrescimento o di germinazione. Per l'accrescimento si applica la metodologia di cui all'Allegato B della d.g.r. 16/04/2003 n. 7/12764. Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere >60%

Ditta : Bioagritalia s.r.l.-
 Sede legale : Segrate, via Cassanese, 45-
 Sede impianto : Corte de' Frati, via C. Colombo-

Schema delle frequenze di campionamento per la caratterizzazione dei fanghi (derivante dalla Tabella A2.1, in Appendice 2 alla D.G.R. 2031/2014).

Tipologia impianto	Potenzialità impianto (Abitanti Equivalenti AE)	Numero campioni
Trattamento acque reflue dai settori produttivi dei "fanghi ammessi al trattamento" autorizzati	≥ di 100.000 A.E.	6 campioni distanziati di almeno 1 mese
	< di 100.000 A.E.	4 campioni distanziati di almeno 1 mese
	≤ di 5.000 A.E.	1 campione

Protocollo di caratterizzazione e di ammissibilità. (derivante dalla Tabella A2.2, in Appendice 2 alla D.G.R. 2031/2014).

FASE	FREQUENZA	PROVE	ALTRI DATI	RESPONSABILE	RISULTATO
CARATTERIZZAZIONE	Vedi Tabella "Schema delle frequenze di campionamento per la caratterizzazione dei fanghi" sopra riportata <u>preliminarmente</u> al ritiro presso l'impianto del rifiuto. In caso intervengano <u>variazioni</u> sostanziali nel processo di produzione del rifiuto (es. <i>aumento degli A.E., modifiche impiantistiche</i>)	Tabella in Allegato A.2 (PCDD/F + PCB Dioxine Like in almeno 2 campioni medi per impianti di depurazione con potenzialità ≥ di 100.000 A.E.)	Scheda di omologa contenente C.E.R., ciclo produttivo, materie impiegate e produzioni attese	Produttore Responsabile commerciale	Stipula del Contratto o rinuncia
			Compatibilità con l'autorizzazione, compatibilità con i trattamenti applicati in impianto	Direttore Tecnico e/o Responsabile d'Impianto	
AMMISSIBILITÀ	Ad ogni conferimento		Controllo documentale (es. carico programmato, automezzo autorizzato, C.E.R. idoneo, compilazione F.I.R., ecc.) controllo visivo		Conforme: scarico Non conforme: si respinge avvisando la Provincia e A.R.P.A. entro 24 ore
	Annualmente (depuratori ≤5.000 A.E.)	pH; carbonio organico; azoto totale; fosforo totale; potassio totale; metalli: Cu, Cr ^{VI} , Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, Se, Be; idrocarburi (C10-C40) sul t.q.; residuo secco a 105°C e 600°C.		Direttore Tecnico e/o Responsabile d'Impianto	Conforme: prosecuzione conferimenti. Non conforme: riesame del contratto o sospensione dei conferimenti e/o respingimento del carico avvisando la Provincia e A.R.P.A. entro 24 ore
	Semestralmente (depuratori > 5.000 e < 100.000 A.E., altri rifiuti)				
	Trimestralmente (depuratori ≥ 100.000 A.E.)	Oltre a quanto sopra: IPA; PCB; AOX; DEHP;			
Annualmente (depuratori ≥ 100.000 A.E.)	PCDD/F + PCB Dioxine Like				